



**Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 057**

**AGENZIA DI ROMA**

**COD. 906 MS**

**POLIZZA N. 400347111**

**MODELLO R68**

**CONTRAENTE SIDELF**

**DATA EMISSIONE 03/12/2024**

**APPENDICE DI RINNOVO**

Con la presente appendice le Parti concordano quanto segue:

La presente polizza n. 400347111, emessa a garanzia della responsabilità civile professionale dei medici - Società Italiana Dermatologia Legale e Forense - si intende rinnovata fino alle ore 24 del 31.12.2025 alle medesime condizioni normative, ad eccezione delle clausole riportate qui di seguito che sostituiscono, abrogano derogano e integrano quanto già riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

1)A parziale deroga della sopra indicata polizza nella parte "Definizioni", per "Richiesta di risarcimento" si intende "La prima tra le seguenti situazioni di cui viene a conoscenza l'Assicurato (o Generali Italia, in caso di azione diretta):  
-Qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività;  
-Qualsiasi atto introduttivo di un procedimento giudiziario (compresi citazione, negoziazione assistita, mediazione, ricorso, querela, avviso di garanzia), o la chiamata in causa notificata all'Assicurato per presunto fatto colposo, o la notifica di un atto in cui un terzo si sia costituito parte civile in un procedimento penale, nonché l'avvio di azione della Corte dei Conti, compreso l'invito a dedurre;  
-La comunicazione formale con cui la Struttura Sanitaria di Appartenenza o la sua Impresa di Assicurazione formula o preavvisa una Richiesta di risarcimento ovvero manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave, a seguito di sentenza passata in giudicato;  
-L'avviso all'Assicurato di espletamento di Consulenza Tecnica Preventiva ai sensi dell'art. 696 e 696 bis del c.p.c.

2) Ad integrazione della sopra indicata polizza nella parte "Definizioni", per "Sinistro in serie" si intendono le Richieste di risarcimento presentate all'Assicurato o a Generali Italia a seguito di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori o omissioni riconducibili a una stessa causa. Tali Richieste rappresentano altrettanti Sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso).

3)A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1 lett. e) la garanzia comprende l'esercizio dei Trattamenti di Medicina Estetica (precedentemente indicati come Trattamenti di Dermatologia Estetica)

4)All'art. 5 - Massimali di garanzia e franchigia viene aggiunto il seguente paragrafo "c. RESPONSABILITA' IN SOLIDO - "Se l'Assicurato risulta responsabile in solido con altri soggetti, Generali Italia risponde per l'intero, fermo restando il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali."

5)A parziale deroga dell' " Art. 17 - Denuncia e gestione dei sinistri e obblighi dell'Assicurato" il termine di presentazione della denuncia viene elevato a 30 giorni.

6)All'art. 17 - Denuncia e gestione dei sinistri e obblighi dell'Assicurato si introduce l'ultimo paragrafo (Azione diretta) - La Compagnia di assicurazione è tenuta alla gestione della Richiesta di risarcimento pervenuta direttamente dal danneggiato. Generali Italia risponde entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Generali Italia può non accogliere la Richiesta di risarcimento se:

a) i fatti dannosi derivano dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa;

b) i fatti che hanno generato la responsabilità si sono verificati prima del periodo di retroattività oppure le Richieste di risarcimento sono state presentate dopo la data di scadenza della Polizza;

c)il Premio della Polizza non è stato pagato.

Generali Italia ha comunque diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

7) A parziale deroga dell' "Art. 22 - Tariffa e relative Combinazioni di Massimale, Garanzia, Estensioni, Franchigia e Premio Annuo" si precisano le seguenti variazioni relative ai massimali e premi di polizza:

TARIFFA - per singoli professionisti indenni negli ultimi 5 anni

MASSIMALE Sx/annuo	Garanzia L Solo Colpa Grave	PREMIO ANNUO finito	Franchigia
1.000.000,00/3.000.000,00	no	650,00	0
1.500.000,00/3.000.000,00	no	750,00	0
2.000.000,00/6.000.000,00	no	870,00	0
2.500.000,00/6.000.000,00	no	960,00	0
1.000.000,00/3.000.000,00	no	550,00	1.000,00
1.500.000,00/3.000.000,00	no	650,00	1.000,00
2.000.000,00/6.000.000,00	no	770,00	1.000,00
2.500.000,00/6.000.000,00	no	860,00	1.000,00
500.000,00/500.000,00	si	385,00	0
1.000.000,00/1.000.000,00	si	450,00	0
2.500.000,00/2.500.000,00	si	478,00	0

Specializzando in Dermatologia

MASSIMALE Sx/annuo	Garanzia L Solo Colpa Grave	PREMIO ANNUO finito	Franchigia
2.000.000,00/6.000.000,00	no	280,00	0

TARIFFA - per singoli professionisti max 1 sx negli ultimi 5 anni

MASSIMALE Sx/annuo	Garanzia L Solo Colpa Grave	PREMIO ANNUO finito	Franchigia
1.000.000,00/3.000.000,00	no	812,50	0
1.500.000,00/3.000.000,00	no	937,50	0
2.000.000,00/6.000.000,00	no	1087,50	0
2.500.000,00/6.000.000,00	no	1200,00	0
1.000.000,00/3.000.000,00	no	687,50	1.000,00
1.500.000,00/3.000.000,00	no	812,50	1.000,00
2.000.000,00/6.000.000,00	no	962,50	1.000,00
2.500.000,00/6.000.000,00	no	1075,00	1.000,00
500.000,00/500.000,00	si	481,25	0
1.000.000,00/1.000.000,00	si	562,50	0
2.500.000,00/2.500.000,00	si	597,50	0

ESTENSIONI CON SOPRAPREMIO	Soprapremio
ULTRATTIVITA' 10 anni PER CESSAZIONE ATTIVITA' (art.7 CGA)	100% premio annuo
DEEMING CLAUSE	
PROROGA ALLA SCADENZA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - X	50% premio annuo
STUDIO ASSOCIATO max 3 soci - W3	250% premio annuo
STUDIO ASSOCIATO max 5 soci - W5	400% premio annuo

Fermo il resto.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 3 pagine.

**Generali Italia S.p.A.**



**Contraente/Assicurato**

